Circolare n. **18S**/2023-24 20 ottobre 2023

Ai genitori degli allievi della scuola Secondaria di primo grado
Ai docenti della scuola Secondaria di primo grado
Agli atti della scuola

Oggetto: validazione dell'anno scolastico 2023/2024 - scuola Secondaria di primo grado

Si ricorda alle gentili famiglie, agli alunni e ai docenti che al fine di procedere alla valutazione finale di ogni studente frequentante la scuola Secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Si riporta la normativa di riferimento (art. 5 comma 1 del D. lgs 62 del 13 aprile 2017) la quale recita "*Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola Secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno*".
Il Collegio dei Docenti di questo istituto in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento ha stabilito i criteri che legittimano le deroghe al limite minimo di presenza, per casi eccezionali, certi e documentati, come è indicato nella delibera di seguito riportata e pubblicata all'albo della scuola.
Si precisa che la deroga potrà essere concessa dal Consiglio di Classe soltanto quando sia fatta salva la possibilità di procedere comunque alla valutazione degli allievi eventualmente interessati.
Per l'anno scolastico 2023/2024 il limite massimo delle ore di assenza consentite ai fini della validità dell'anno scolastico è dunque fissato per ogni classe secondo la seguente tabella:

Classe	**Monte ore annuo**	**N. massimo di ore di assenza**
classe prima	990	247
classe seconda	990	247
classe terza	990	247

Si specifica che al fine del computo delle ore utili al raggiungimento del limite minimo di presenza saranno sottratte tutte le ore di lezione a cui non si è presenziato per intero, fatto salvo il caso dei permessi annuali di uscita anticipata, non superiori ai dieci minuti, accordati dalla direzione per motivi di trasporto.
In questo caso il computo sarà effettuato in ragione dei minuti effettivi di assenza.
Relativamente ai criteri di deroga si riporta quanto deliberato dal Collegio dei Docenti: «Qualora un allievo,

* per gravi motivi di salute e/o terapie programmate;
* per la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;

risulti non aver frequentato, al termine dell'attività didattica, almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato, il consiglio di classe, a seguito di adeguata e puntuale documentazione, potrà concedere deroga all'articolo 5 comma 1 del D. lgs 62 del 13 aprile 2017, sempre che consideri il rapporto educativo intercorso comunque sufficiente a procedere alla fase valutativa».

Il Coordinatore Didattico
Dott.ssa Domenica Arrigoni